CAMERA DEI DEPUTATI N. 1020

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALAGNA, ANDÒ, BUFFONI, CAPPIELLO, ARTIOLI, FINCATO, MUNDO, AMODEO, FIORINO, PRINCIPE, NOCI

Presentata il 16 luglio 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 4 maggio 1983, n. 184, nella sua prima pratica attuazione ha messo in evidenza alcune lacune e contraddizioni, tant'è che alcune corti di merito hanno rilevato vizi di costituzionalità. Così la Corte di appello di Palermo – sezione per i minorenni – con propria ordinanza n. 39/83 del 29 settembre 1983, depositata il 10 ottobre 1983, ha disposto la trasmissione degli atti relativi a un reclamo proposto avverso un decreto del tribunale per i minorenni di Palermo alla Corte costituzionale per l'esame della legittimità costituzionale della predetta legge nella parte in cui non prevede – con norma transitoria – la disciplina delle istanze di adozione nei confronti di minori, pendenti all'atto dell'entrata in vigore della legge medesima.

In effetti, nella nuova normativa sulla « disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » il legislatore, pur innovando profondamente con una radicale trasformazione l'istituto dell'adozione dei minori, non ha previsto alcuna norma transitoria che potesse, prima di essere applicata, normalizzare le situazioni pregresse pendenti, né ha allungato i termini della *vacatio* come è avvenuto con il nuovo diritto di famiglia.

Tale mancata previsione ha determinato una situazione di disparità di trattamento nell'ambito dei cittadini che ave-

vano prodotto istanza di adozione in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sotto il regime del codice civile e della legge 5 giugno 1967, n. 431, a seconda anche del carico e della solerzia del giudice territorialmente competente e della disponibilità di minori; mentre lo stesso legislatore, a proposito dell'adozione internazionale, ha ritenuto di introdurre una norma transitoria ed all'articolo 76 ha previsto che per le procedure relative all'adozione di minori stranieri, in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983, vengano applicate le norme in vigore alla data di presentazione della domanda, ossia sotto il regime della normativa di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile, abrogato per effetto della nuova normativa.

Non vi è, quindi, chi non veda anche l'enorme disparità di trattamento tra i cittadini italiani che abbiano scelto di adottare un minore straniero e quelli invece che abbiano scelto un minore di nazionalità italiana con la conseguente violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione.

Altra contraddizione che si coglie nella stessa legge è a proposito degli articoli 2, 6, 25 e 44. Infatti, mentre ai sensi dell'articolo 2 un minore può essere affidato anche ad una persona singola, per l'articolo 6 l'adozione è permessa solo a coniugi uniti in matrimonio e non separati neppure di fatto ed il successivo articolo 25 prevede che, ove nel corso dell'affidamento preadottivo intervenga separazione tra i coniugi affidatori, l'adozione può essere di uno solo dei coniugi; mentre infine l'articolo 44 prevede che può adottare un minore anche chi non è coniugato purché ricorrano gli estremi di cui alle lettere *a)* e *c)* del predetto articolo 44, ossia si tratti di persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori, o quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Si rende perciò necessaria una modificazione delle disposizioni citate per far sì che tutti i cittadini possano essere messi in condizioni di parità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'adozione di un minore può essere fatta anche da uno solo dei coniugi, con il consenso dell'altro, ove uno dei due coniugi non possa adottare il minore per aver superato il limite di età di cui ai commi precedenti, od ove sia intervenuta separazione anche di fatto tra i coniugi ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:

« ART. 76-*bis*. – Per le procedure di adozione od affidamento, in corso di definizione o già definite ma non ancora esecutive all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda di adozione od affidamento ».